FORMALIONE

Azienda Sanitaria Regionale dell'Umbria U.S.L. n.2

Delibera del Direttore Generale

n 614 del 19 OTT. 2011

Numero pagine 1/3

Proponente:

U.O. FORMAZIONE DEL PERSONALE E SVILUPPO RISORSE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STUDIO OSSERVAZIONALE DENOMINATO START		
Il Direttore Sanitario esprime parere: Dr.ssa Anna Paola Peirone Il Direttore Amministrativo esprime parere: Dr.ssa Nadia ANTONINI	IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giuseppe LEGATO	
Pubblicazione nell'albo pretorio dell'azienda il giorno: 2 5 0TT. 2011 per la durata	di 15 giorni.	
	Il responsabile del procedimento	
Esecutività conseguita il: 2 5 OTT. 2011		
Note:	Il responsabile del procedimento	
Trasmessa a:	,д	

Trasmessa a: Giunta Regionale il:

Collegio Sindacale il:

Conferenza dei Sindaci il:

Istruttore: dr.ssa Simonetta Littera

Dirigente UOC: dr. Franco Cocchi

Allegati: n. 2

All.to 1 di 7 pagine

All.to 2 di 1 pagina

Azienda Sanitaria Regionale dell'Umbria U.S.L. n.2

Delibera del Direttore Generale

 $_{n}$ 614 del 19 0TT, 2011

Numero pagine 2/3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO

- che con DDG n. 796 del 30.12.2010 è stato approvato il Regolamento aziendale sulla sperimentazione clinica che ha integralmente sostituito il precedente in vigore, il quale dispone che il Servizio competente a gestire la banca dati e gli aspetti amministrativi di tutte le sperimentazioni cliniche dell'Azienda è l'UOS Sviluppo Risorse, in collaborazione con il servizio Farmaceutico;
- che il dr. Piero Grilli, Medico Medicina Generale convenzionato con questa Azienda, con studio professionale in via delle Marmore 70 Pianello (PG) ha richiesto in qualità di sperimentatore coordinatore l'autorizzazione allo svolgimento dello Studio Osservazionale Cross-sectional in due fasi "Valutazione dei criteri che guidano il medico di medicina generale (MMG) nella scelta prescrittiva della terapia antiipertensiva nella normale pratica clinica, anche alla luce della disponibilità nell'armamentario terapeutico di nuovi trattamenti farmacologici" indicato con l'acronimo START promosso da Novartis Farma SpA con sede in L.go U.Boccioni 1, Origgio (VA);
- che il suddetto sponsor ha individuato QB GROUP SPA con sede in Coso del Popolo 8/c Padova, quale Contract Research Organisation (CRO);

DATO ATTO

- che il Comitato Etico Aziende Sanitarie (CEAS) della Regione Umbria ha espresso parere favorevole in data 15.09.2011, pervenuto con la nota prot. 28536/11/ON agli atti d'ufficio;
- che la Commissione per la sperimentazione clinica in MG e PLS costituita presso questa Azienda ha espresso parere favorevole in data 18.10.2011, come risulta dal relativo Verbale agli atti d'ufficio

VISTA la documentazione prodotta, di seguito elencata, conservata agli atti d'ufficio:

- Protocollo e Sinossi dello studio
- o Dichiarazione sulla natura osservazionale dello studio

TENUTO CONTO

- che in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 e dalla Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 20 marzo 2008, data la natura osservazionale degli studi, non sono necessarie polizze assicurative aggiuntive rispetto a quelle già previste per la normale pratica clinica;
- Che trattandosi di studio svolto dai MMG le singole polizze assicurative RCT di ciascun MMG garantiscono i requisiti minimi richiesti, come risulta dalle dichiarazioni presentate dai medesimi;

CONSIDERATO

- che lo studio prevede la corresponsione da parte del C.R.O. QB GROUP SPA dell'importo di € €450,00 +
 IVA per ogni ricercatore, a condizione che abbiano arruolato almeno 25 pazienti;
- che il citato Regolamento stabilisce che il 20% del compenso è riconosciuto all'Azienda Usl quale rimborso per spese generali di attività amministrativa ed istruttoria;
- che non sono previsti oneri per esami di laboratorio e strumentali in quanto ritenuti non necessari;
- che ai sensi del DM 10.5.2001 all.to 1 p.2.3. la remunerazione degli sperimentatori è stata definita nell'apposito Accordo integrativo economico, stipulato con i ricercatori, allegato alla presente di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale
- che il ricavo sarà incassato sul conto M. 610.80.10 denominato "Proventi delle sperimentazioni" come indicato all'art.10 del Regolamento cui si rinvia per i successivi adempimenti contabili, fatto salvo quanto previsto nella DDG n. 90 del 20.2.2009 "Regolamento applicazione art. 43 L. 499/97 Personale Area Comparto;
- che trattandosi di sperimentazione condotta da medici convenzionati non è previsto l'accantonamento al Fondo di ricerca di cui al D.M. della Salute 17/12/2004;

Si propone l'adozione della seguente Delibera:

a. Autorizzare i seguenti Medici Medicina Generale convenzionati con l'Azienda: dr. Baglioni Gregorio, dr.Battistelli Massimo, dr.Berardi Mario, dr.Bizzarri Giancarlo, dr.Germini Fabrizio, dr.Pannacci Valerio, dr.Petrelli Stefania, dr.Rossi Francesco, dr.Scarponi Tiziano, dr.Settimi Maria Vittoria, dr.Tedeschi Luca, dr.Tridente Annunziata, Dr Grilli Piero, quale sperimentatore Azienda Sanitaria Regionale dell'Umbria U.S.L. n.2

Delibera del Direttore Generale

n- 614 del 19 OTT, 2011

Numero pagine 3/3

coordinatore, allo svolgimento della studio osservazionale denominato START, descritto nella documentazione sopra elencata, agli atti d'ufficio, presso gli Ambulatori dei medesimi.

b. Approvare lo schema di Convenzione con QB GROUP SPA allegato al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale

c. Approvare lo schema di Accordo Integrativo tra Azienda e MMG allegato al presente atto, di cui

ne costituisce parte integrante e sostanziale

d. Dare atto che il ricavo sarà incassato sul conto M. 610.80.10 denominato "Proventi delle sperimentazioni" come indicato all'art.10 del Regolamento, cui si rinvia per i successivi adempimenti contabili, fatto salvo quanto previsto nella DDG n. 90 del 20.2.2009 "Regolamento applicazione art. 43 L. 499/97 Personale Area Comparto.

e. Dare atto che ad avvenuto incasso, l'Azienda USL procederà, alla corresponsione della quota ad essi spettante a titolo di remunerazione ai sensi del D.M. 10/5/2001 all.to 1 p.2.3, sulla base di

quanto indicato nell'Accordo integrativo economico di cui sopra.

Il Funzionario Istruttore (dr.ssa Simonetta Littera) Il Dirigente U.O. Formazione e Sviluppo Risorse (dr. Franco Cocchi)

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta sopra riportata,

DELIBERA

- Autorizzare i seguenti Medici Medicina Generale convenzionati con l'Azienda: dr. Baglioni Gregorio, dr. Battistelli Massimo, dr. Berardi Mario, dr. Bizzarri Giancarlo, dr. Germini Fabrizio, dr. Pannacci Valerio, dr. Petrelli Stefania, dr. Rossi Francesco, dr. Scarponi Tiziano, dr. Settimi Maria Vittoria, dr. Tedeschi Luca, dr. Tridente Annunziata, Dr Grilli Piero, quale sperimentatore coordinatore, allo svolgimento della studio osservazionale denominato START, descritto nella documentazione sopra elencata, agli atti d'ufficio, presso gli Ambulatori dei medesimi.
- 2. Approvare lo schema di Convenzione con QB GROUP SPA allegato al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale
- 3. Approvare lo schema di Accordo Integrativo tra Azienda e MMG allegato al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale
- 4. Dare atto che il ricavo sarà incassato sul conto M. 610.80.10 denominato "Proventi delle sperimentazioni" come indicato all'art.10 del Regolamento, cui si rinvia per i successivi adempimenti contabili, fatto salvo quanto previsto nella DDG n. 90 del 20.2.2009 "Regolamento applicazione art. 43 L. 499/97 Personale Area Comparto.
- 5. Dare atto che ad avvenuto incasso, l'Azienda USL procederà, alla corresponsione della quota ad essi spettante a titolo di remunerazione ai sensi del D.M. 10/5/2001 all.to 1 p.2.3, sulla base di quanto indicato nell'*Accordo integrativo economico* di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Giuseppe Legato)

A

ALL. 1

All.to alla D.

Convenzione di Ricerca per l'esecuzione dello Studio Osservazionale dal titolo:

"Valutazione dei criteri che guidano il medico di medicina generale (MMG) nella scelta prescrittiva della terapia antiipertensiva nella normale pratica clinica, anche alla luce della disponibilità nell'armamentario terapeutico di nuovi trattamenti farmacologici"

Tra

QBGROUP spa, in persona del Legale Rappresentante, Luca Quareni, con sede legale in Padova, Corso del Popolo 8/C partita IVA e codice fiscale n. 00095010286 (di seguito denominata "QBGROUP")

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 2 DELL'UMBRIA con sede legale in Via Guerra, 21 - 06127 Perugia - CF/Partita IVA 02101040547, nella persona del suo legale rappresentante Dr. Giuseppe Legato Direttore Generale (di seguito denominata "Azienda").

Premesso che

- Novartis Farma S.p.A., società con sede in Origgio (VA), Largo Umberto Boccioni n. 1, Codice a) Fiscale N. 07195130153, Partita IVA e Reg. Imprese VA N. 02385200122 (di seguito denominata "Sponsor") ha promosso lo studio osservazionale START – "Valutazione dei criteri che guidano il medico di medicina generale (MMG) nella scelta prescrittiva della terapia antiipertensiva nella normale pratica clinica, anche alla luce della disponibilità nell'armamentario terapeutico di nuovi trattamenti farmacologici" (di seguito denominato "Studio"), in collaborazione con circa 500 Medici di Medicina Generale (di seguito denominati "Ricercatori").
- Lo Sponsor ha affidato a QBGROUP, società specializzata nell'ideazione e conduzione di b) progetti di ricerca e formazione in medicina, la conduzione tecnico-organizzativa dello studio e in particolare ha conferito a QBGROUP mandato senza rappresentanza per il perfezionamento dei contratti con le aziende, cui afferiscono i Ricercatori, coinvolte nello studio.
- Lo Studio è stato notificato al Comitato Etico di riferimento dell'Azienda in data 29/07/2011 e c) che nella seduta del ha espresso il proprio parere favorevole .



Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

- 1.1. QBGROUP affida all'Azienda che accetta e per essa ai n. 10 Medici di Medicina Generale convenzionati con l'Azienda, di seguito "Ricercatori", di cui allegato A, coordinati dal Dr. Piero Grilli, l'esecuzione dello studio osservazionale START "Valutazione dei criteri che guidano il medico di medicina generale (MMG) nella scelta prescrittiva della terapia antiipertensiva nella normale pratica clinica, anche alla luce della disponibilità nell'armamentario terapeutico di nuovi trattamenti farmacologici" in conformità al protocollo con la massima diligenza e professionalità. Lo studio dovrà essere condotto presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale usando le strumentazioni ivi esistenti.
- 1.2. Lo Studio sarà effettuato in conformità alle normative nazionali e comunitarie applicabili agli studi osservazionali e ai principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica, sarà altresì condotto in conformità alle GCP, e in osservanza della C.M. n. 6 del 02/09/2002 ed alla determina AIFA del 20/03/2008.

Art. 2 - Entrata in vigore e durata della Convenzione

Il presente accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e resterà in vigore fino al termine dello Studio previsto per 31 ottobre 2012. Le parti potranno modificare per iscritto e di comune accordo la data di termine del presente contratto in relazione all'andamento dell'arruolamento complessivo dei pazienti ed al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Art. 3 - Responsabile

Convenzione Standard START _04.10.2011

2



3.1 Responsabile scientifico dello Studio per l'Azienda sarà il Dr. Piero Grilli in qualità di coordinatore dei Ricercatori.

Responsabile scientifico dello Studio per lo Sponsor sarà il Dr. Giuseppe Maiocchi che verrà informato periodicamente sull'andamento dello studio.

Responsabile clinical operation per QBGROUP sarà il Dr. Stefano Toson.

Art. 4 - Modalità e luogo di conduzione dello Studio

- 4.1 L'esecuzione dello Studio sarà condotta secondo i criteri stabiliti e specificati nel Protocollo di studio START versione del 8 aprile 2011, visionato e accettato dal Responsabile scientifico dello Studio e dall'Azienda e che, già in possesso delle Parti, si intende espressamente richiamato nel presente atto sebbene non allegato.
- 4.2 Lo Studio sarà materialmente effettuato presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale afferenti all'Azienda (di seguito denominati "Centri").

Art. 5 - Numero di pazienti osservati

- 5.1 Lo Studio prevede un arruolamento di circa n. 30 pazienti per ciascun Ricercatore (Medico di Medicina Generale).
- 5.2 Ogni Ricercatore, prima di iniziare lo Studio, deve acquisire dal paziente il prescritto documento di consenso informato scritto che dovrà essere prestato anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03.

Art. 6 - Corrispettivo economico

- 6.1 Al termine dello studio, QBGROUP invierà all'Azienda l'elenco dei Ricercatori che hanno eseguito l'incarico di cui all'art. 1 e successivamente provvederà ad erogare all'Azienda un corrispettivo pari a € 450,00 (quattrocentocinquanta/00 euro) + IVA per ciascun Ricercatore.
- 6.2 Nell'ipotesi in cui non sia stato possibile per il Ricercatore rispettare la numerosità prevista dal protocollo (almeno 30 pazienti), sarà corrisposto il compenso sopraccitato solo se sono stati arruolati un numero minimo di 25 pazienti.
- 6.3 Tale importo verrà corrisposto mediante bonifico bancario entro 90 (novanta) giorni dall'invio di fattura definitiva da parte dell'Azienda con l'indicazione del numero di Ricercatori coinvolti.
- 6.4 L'Azienda, come previsto dall'all.to 1 p.2.3. del DM 10.5.2001, provvederà alla liquidazione del compenso ai Ricercatori, con le modalità definite nello specifico Accordo Integrativo stipulato tra l'Azienda e i Ricercatori medesimi.
- 6.5 QBGROUP corrisponderà all'Azienda un importo pari ad € 200,00 + IVA, quale rimborso forfettario per le attività istruttorie, nel caso, successivamente all'approvazione, lo studio si

concluda anticipatamente per cause non imputabili all'Azienda, senza che questo abbia originato alcun compenso.

Art. 7 - Pubblicazioni

- 7.1 I risultati dello Studio, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e delle Linee Guida del Garante della Privacy del 24/07/2008 in materia di tutela dei dati personali, sono da intendersi di esclusiva proprietà dello Sponsor. Lo Sponsor avrà il diritto di proprietà e sfruttamento economico dei dati dello studio complessivamente raccolti presso tutti i centri partecipanti, fermo restando il diritto di utilizzazione da parte di ogni centro sperimentale, dei dati raccolti presso il centro medesimo in accordo con art. 5, comma 3 del D.M. del 12/05/2006 a fini didattici e di ricerca all'interno dell'Azienda stessa.
- 7.2 Lo Sponsor, nel rispetto del art. 7 della Determina AIFA del 20/03/2008 e della Circolare Ministeriale n. 6 del 2 Settembre 2002, si impegna a garantire la pubblicazione e la divulgazione dei risultati una volta concluso lo studio, anche in caso di risultati negativi e a darne comunicazione a tutti i Ricercatori.
- 7.3 La prima pubblicazione sullo studio START dovrà essere basata sui dati di tutti i centri, analizzati secondo Protocollo.
- 7.4 L'Azienda per il tramite del coordinatore dei Ricercatori dello studio si impegna ad inviare allo Sponsor, prima della comunicazione al pubblico, gli abstract, gli articoli e quant'altro, almeno trenta giorni prima, affinché lo Sponsor possa valutare se all'interno della documentazione inviata sussistano o meno informazioni confidenziali. In caso affermativo il centro sperimentale su richiesta dello Sponsor provvederà alla loro rimozione.

Art. 8- Segretezza delle informazioni e dei risultati

8.1 I Ricercatori dello Studio ed il Rappresentante dell'Azienda firmatario della Convenzione si impegnano a mantenere e trattare tutti i dati e le informazioni fornite dallo Sponsor per l'esecuzione dello Studio in assoluta riservatezza, impegnandosi ad estendere tale obbligo a qualunque altra persona che per qualsiasi motivo venisse a conoscenza di tali dati riservati.

Art. 9 - Proprietà dei dati

- 9.1 Con il pagamento della somma di cui all'Articolo 6, lo Sponsor acquisisce tutti i relativi diritti di proprietà dei dati raccolti nel corso dello Studio nonchè dei risultati del medesimo.
- 9.2 L'Azienda potrà utilizzare in modo indipendente solo i dati raccolti presso l'Azienda medesima,

L

?

, **,** , ,

.

- secondo quanto disposto dall'art. 5, co. 3 lett. c) DM 12.05.2006.
- 9.3 L'Azienda potrà utilizzare i dati aggregati relativi allo Studio, nonché il nome, il logo dello studio e la denominazione 'START', solo previa autorizzazione scritta dello Sponsor.

Art. 10 - Privacy

- 10.1 L'Azienda, e per essa i Ricercatori, e lo Sponsor, in accordo alle responsabilità previste dalle norme in materia di ricerca clinica (D. Lgs. 211/2003 e Linee Guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito della ricerca clinica del 24/07/2008), tratteranno, nelle rispettive qualità di Titolari autonomi del trattamento, i dati personali dei pazienti, in particolare quelli di natura sensibile-sanitaria e altri dati comuni dei soggetti partecipanti allo Studio.
 - QBGROUP è stata designata dallo Sponsor quale Responsabile esterno del trattamento ed ha ricevuto precise istruzioni scritte anche per le finalità della tutela della riservatezza.
- 10.2 Per le finalità di cui sopra, i dati comuni e sanitari saranno raccolti dai Ricercatori e potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati di alcune attività funzionali allo Studio, tra i quali gestori di banche dati, incaricati di registrazione dati, anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
- 10.3 L'Azienda, per il tramite dei Ricercatori coinvolti nello studio, provvederà a raccogliere e a conservare presso i propri archivi unitamente alla documentazione relativa allo studio il consenso al trattamento dei dati personali dei pazienti partecipanti allo Studio.
- 10.4 Le Parti si impegnano, ciascuna per la parte di propria competenza, ad adottare tutte le misure di sicurezza sia tecniche sia organizzative imposte dalle norme applicabili per proteggere i dati raccolti nell'esecuzione dello studio contro ogni accidentale o illegittima distruzione o accidentale perdita e danno, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati e contro tutte le altre illegittime e non autorizzate forme di trattamento.
- 10.5 I dati personali dei Ricercatori coinvolti nello studio e comunicati a Novartis Farma S.p.A. e a QBGROUP saranno oggetto di trattamento conformemente a quanto previsto dal Codice della privacy.
- 10.6 Con riferimento ai propri dati personali, le Parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dall'art. 13del Codice della privacy, nonché ai sensi dell'art. 24 lett. b) del Codice stesso, danno espressa autorizzazione affinché i loro dati vengano reciprocamente trattati e/o comunicati, per le seguenti finalità:
 - adempimento degli obblighi contrattuali;
 - verifica del corretto adempimento degli obblighi contrattuali;

- amministrazione dei fornitori;
- gestione dei contratti, degli ordini, delle spedizioni e delle fatture;
- adempimento di obblighi di legge anche di natura fiscale e contabile;
- esigenze difensive.

Art. 11 - D. Lgs 231/2001

11.1 QBGROUP dichiara di avere in corso di predisposizione il Modello organizzativo di Gestione e Controllo di cui al D.lgs. 231/2001.

Art. 12 - Recesso

12.1 Le Parti potranno recedere dal presente contratto in ogni tempo, con preavviso di 90 giorni; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 13 - Controversie

- 13.1 In caso di controversie tra le Parti circa l'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, le Parti si adopereranno per addivenire d una amichevole risoluzione della stessa.
- 13.2 Le controversie che non si siano potute definire in via amichevole saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Perugia.

Art.14 - Norme residuali

14.1 La presente convenzione, redatta in duplice originale, tiene luogo di scrittura privata tra le parti e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 D.P.R. 131 del 26.4.96, con onere a carico della parte richiedente. Le spese di bollo gravano esclusivamente sullo Sponsor.

Letto, confermato e sottoscritto.
lì
QBGROUP spa
Il Legale Rappresentante
Luca Quareni
-
, lì
Azienda Sanitaria
Il Legale Rappresentante
Dr
<u> </u>



Ai fini di cui all'art. 1341 c.c. vengono approvate specificatamente le clausole n	n. 7.1, 8.1, 12.1, 13.2
QBGROUP spa Il Legale Rappresentante Luca Quareni	
, lì	

(Allegato A)

Azienda Sanitaria

Il Legale Rappresentante Dr.

- 1. Baglioni Gregorio
- 2. Battistelli Massimo
- 3. Berardi Mario
- 4. Bizzarri Giancarlo
- 5. Germini Fabrizio
- 6. Grilli Piero
- 7. Pannacci Valerio
- 8. Petrelli Stefania
- 9. Rossi Francesco
- 10. Scarponi Tiziano
- 11. Settimi Maria Vittoria
- 12. Tedeschi Luca
- 13. Tridente Annunziata

F

All.to alla D. n. .6.1.4.... del .1.9.011 ALL . Z

ACCORDO INTEGRATIVO ECONOMICO

tra AZIENDA USL 2

e

MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG) SPERIMENTATORI

di seguito Le parti

Premesso che nella Convenzione di Ricerca per l'esecuzione dello Studio Osservazionale START "Valutazione dei criteri che guidano il medico di medicina generale (MMG) nella scelta prescrittiva della terapia antiipertensiva nella normale pratica clinica, anche alla luce della disponibilità nell'armamentario terapeutico di nuovi trattamenti farmacologici", sponsor Novartis Farma S.p.A., approvata con Delibera del Direttore Generale n. del è prevista all'art. 6 la corresponsione, da parte del C.R.O. QBGROUP, di un corrispettivo pari a € 450,00 (quattrocentocinquanta/00 euro) + IVA per ciascun Ricercatore. Da corrispondere, nell'ipotesi in cui non sia stato possibile per il Ricercatore rispettare la numerosità prevista dal protocollo (almeno 30 pazienti), solo se sono stati arruolati un numero minimo di 25 pazienti.

Ricordato che l'all.to 1 p.2.3. del DM 10.5.2001 testualmente prescrive che "Nessun rapporto economico può essere istituito direttamente tra lo sperimentatore e lo sponsor della ricerca. La remunerazione dello sperimentatore sarà definita dall'ASL di appartenenza nell'ambito dei propri programmi di assistenza e potrà consistere preferibilmente in un potenziamento di strutture, servizi, apparecchiature, personale. Tale potenziamento sarà definito in sede di stipula di convenzione di cui all'art. 3."

Le parti stipulano il seguente accordo economico:

La remunerazione spettante ai MMG Sperimentatori è pari all'80% del compenso (al netto dell'IVA) stabilito all'art. 6 della Convenzione sopracitata.

Tale remunerazione è da intendersi onnicomprensiva quindi al lordo dell'IVA.

Le competenze verranno liquidate, previa richiesta da parte dei MMG Sperimentatori accompagnata da dettagliata relazione e rendicontazione delle spese sostenute, successivamente all'inizio della ricerca, finalizzate al potenziamento di strutture, servizi, apparecchiature, personale, e formazione come stabilito dal succitato DM 10.05.2001.

Perugia,

I MMG Sperimentatori

Il Direttore Generale Dr. Giuseppe Legato

1.	Baglioni Gregorio	
2.		
3.	Bizzarri Giancarlo	
4.	Germini Fabrizio .	
5.	Grilli Piero	
6.	Pannacci Valerio	
7.	Rossi Francesco	
8.	Scarponi Tiziano	
9.	Tedeschi Luca	8
10.	Tridente Annunziata	1
11.	Battistelli Massimo	
12.	Settimi Maria Vittor	ia
13.	Petrelli Stefania	

